

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Supreme Court of the United Kingdom — Interpretazione degli articoli 49 e 63 TFUE — Imposte nazionali contrarie al diritto comunitario — Ripetizione dell'indebito — Coesistenza, nel diritto nazionale, di due mezzi di tutela alternativi a disposizione dei singoli per chiedere il rimborso delle somme dovute, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo dell'altro — Normativa nazionale che abbrevia, con effetto retroattivo e senza preavviso, il termine più lungo — Compatibilità con i principi di effettività, di certezza del diritto e di legittimo affidamento

Dispositivo

- 1) *In una situazione in cui i contribuenti, in conformità al diritto nazionale, hanno la scelta tra due mezzi di ricorso possibili in materia di ripetizione di un'imposta percepita in violazione del diritto dell'Unione, uno dei quali beneficia di un termine di prescrizione più lungo, i principi di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento ostano a che una normativa nazionale riduca tale termine di prescrizione senza preavviso e in modo retroattivo.*
- 2) *La circostanza che, nel momento in cui il contribuente ha presentato il suo ricorso, la possibilità di avvalersi del mezzo di ricorso che offre il termine di prescrizione più lungo sia stata riconosciuta soltanto recentemente da un organo giurisdizionale di grado inferiore e sia stata definitivamente confermata soltanto in un secondo momento dall'autorità giurisdizionale suprema non esplica alcuna incidenza sulla risposta fornita alla prima questione.*

(¹) GU C 311 del 13.10.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-411/12) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Tariffa elettrica agevolata — Decisione 2011/746/UE — Aiuti incompatibili con il mercato interno — Recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito)

(2014/C 52/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky, D. Grespan e S. Thomas, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Omessa adozione delle misure necessarie a conformarsi agli articoli 3, 4 e 5 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GU L 309, pag. 1) — Obbligo di recuperare senza indugio gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili con il mercato comune e di informarne la Commissione

Dispositivo

1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare presso la Portovesme Srl e la Eurallumina SpA l'aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno dall'articolo 2 della decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-38/B/04 (ex NN 58/04) e C-13/06 (ex N 587/05) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 e 4 di tale decisione.*

2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 355 del 17.11.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo) — Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

(Causa C-425/12) (¹)

(Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno)

(2014/C 52/28)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto

Parti

Ricorrente: Portgás — Sociedade de Produção e Distribuição de Gás SA

Convenuto: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — Portogallo — Interpretazione degli articoli 2, paragrafo 1, lettera b), 4, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, lettere c), i), della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101, pag. 1) — Effetto diretto — Possibilità per lo Stato membro di invocare detta direttiva nei confronti di un ente concessionario di un servizio pubblico in mancanza di trasposizione di tale atto nel diritto interno